

<p>Città di Domodossola</p> <p>RIPARTIZIONE 4[^] PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</p> <p>UFFICIO AMBIENTE</p>	<p>OPERAZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALI</p>	<p>AMB/inf/scheda</p> <p>rev.00 del 05/08/2009</p>
---	---	--

Oggetto: Riattivazione dei coadiutori proprietari e conduttori di fondi per le operazioni di contenimento numerico della specie Cinghiale.
L.R. 9/2000 art. 2; D.G.R. n. 114-6741 del 03/08/2007; D.G.P. n. 209 del 15/07/2009.

Con riferimento alle attività di collaborazione dei proprietari e conduttori di fondi in possesso di porto d'armi ad uso venatorio, in qualità di coadiutori della Provincia del VCO per l'esecuzione del piano di contenimento della specie Cinghiale sul territorio provinciale, si comunica che, a seguito della approvazione della D.G.P. n.209 del 15/07/2009 **"Piano triennale contenimento specie Cinghiale sul territorio provinciale, incremento abbattimenti periodo 15 Luglio 2009 – 31 Dicembre 2009"** e della relativa determinazione esecutiva n. 213 del 16/07/09 tutti **i coadiutori già nominati dalla Provincia possono riprendere le operazioni di contenimento, (anche coloro che non sono in possesso di partita IVA agricola).**

Sarà convocata a breve una riunione di coordinamento, alla quale saranno tenuti a presenziare tutti i coadiutori già nominali dalla Provincia.

L'Amministrazione provinciale, per meglio fronteggiare la problematica derivante dalla presenza dei Cinghiali sul territorio, ha deciso di riaprire i termini per la presentazione di nuove Istanze di collaborazione in qualità di coadiutori all'esecuzione del piano di contenimento, da parte di altri proprietari o conduttori di fondi agricoli, in possesso di porto d'armi ad uso venatorio.

Gli aspiranti coadiutori provinciali dovranno presentarsi personalmente per la firma del disciplinare di incarico presso il Comando della Polizia Provinciale, ogni Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 con i seguenti documenti:

1. dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà;
2. fotocopia del porto d'armi uso venatorio (fronte/retro e tagliando interno);
3. fotocopie dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento delle tasse di concessione governativa per il porto d'armi;
4. fotocopie dei fogli mappali relativi ai terreni agricoli di proprietà o oggetto di conduzione.

L'Amministrazione provinciale si riserva di valutare discrezionalmente le istanze pervenute, dando precedenza a quelle provenienti da soggetti che risultino aver subito danni della specie Cinghiale all'attività agricola.

Allegati:

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Per maggiori informazioni contattare il Corpo di Polizia Provinciale

Tel. +39 0323 4950255 – 289

Fax. + 39 0323/4950333

e-mail brondolo@provincia.verbania.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 DPR 445/2000)

per coadiutori della Provincia del Verbano Cusio Ossola alle operazioni di contenimento numerico della specie *Cinghiale*

I sottoscritt _____

nat in _____ il _____

residente^(a) in _____ Via _____ n. _____ ☎ _____

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

(barrare con una crocetta le caselle numerate e compilare gli spazi vuoti)

 di essere **PROPRIETARIO** dei fondi di seguito indicati:

COMUNE	LOCALITA'	FOGLIO	MAPPALE	TIPO DI COLTURA

 di essere **CONDUTTORE** dei fondi di seguito indicati:

COMUNE	LOCALITA'	FOGLIO	MAPPALE	TIPO DI COLTURA

di essere titolare di **PORTO D'ARMI (USO VENATORIO)** N. _____ rilasciato da _____ in data _____

che si allega in copia fotostatica integrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

 (b)
 l/la dichiarante
 (firma per esteso e leggibile)

AVVERTENZA: ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000 e ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 in caso di dichiarazione mendaci o esibizione, formazione ed uso di atti falsi, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

a) indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato è iscritto; per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all'estero precisare a quale titolo siano cittadini italiani;

b) esente da imposta di bollo e da autentica di firma, ai sensi degli artt.37 e 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Estratto)

Articolo 71 - Modalità dei controlli -

1. Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Articolo 75 - Decadenza dai benefici -

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 - Norme penali -

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, finge atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'asibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

INFORMATIVA ex art.13 D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

La Provincia del Verbano Cusio Ossola acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano.

La informiamo che i suoi dati personali sono raccolti e trattati per i soli fini istituzionali dell'Ente e per le operazioni ed i servizi connessi con i procedimenti che La riguardano.

Nell'eventualità che una determinata operazione da Lei richiesta determini, essa stessa, la loro possibile conoscenza Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei soli dati "sensibili" e "giudiziali" - così come definiti dall'art.4, comma 1° lett. "D" ed "E".

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della Provincia.

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda.

Il trattamento è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale provinciale o da altri enti pubblici, che abbiano rapporti di servizio con la Provincia medesima.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, al seguente ufficio: Provincia del Verbano Cusio Ossola - III SETTORE - Politiche agricole e montane, Tutela faunistica, Polizia Provinciale e Protezione Civile, Via dell'Industria, 25 - 28924 (FONDOTOCE) VERBANIA (VB) - tel. 0323-4950255/289 - fax 0323-4950271 - e-mail terzosettore@provincia.verbania.it.

Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell'istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall'ente. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale.

I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con la Provincia. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.

Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di leggi speciali. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è la Provincia del Verbano Cusio Ossola nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale Dr. Brondolo Marco - Responsabile del procedimento.

Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per l'utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.

acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;

acconsento alla comunicazione dei dati;

acconsento al trasferimento dei dati all'estero, se previsto dalla legge;

dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1° del D.Lgs.30.06.2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

_____ Firma della dichiarante (per esteso e leggibile)



Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9. (Testo coordinato)

Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate.

(B.U. 2 febbraio 2000, n. 5)

Modificata da [l.r. 09/2007](#), [l.r. 22/2007](#)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)

Art. 1.

(Divieto di allevamento a scopi venatori e di immissioni del cinghiale)

1. Sono vietati su tutto il territorio regionale l'allevamento a scopi venatori e l'immissione in campo aperto del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi).
2. E' vietata inoltre l'importazione in Piemonte, a scopi venatori, di cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale comprese le aziende agri-turistico-venatorie e aziende faunistico-venatorie, le aree protette e i fondi chiusi.
3. Sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore.

Art. 2

(Piani di contenimento)

^{1=>}1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), le province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei

concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali. <=1

2. Ad integrazione dell'articolo 29 della l.r. 70/1996 e dell'articolo 4 della l.r. 36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 della l.r. 70/1996 i piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.

5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

6. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:

- a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
- b) le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, per l'anno 2000 le Province possono definire il periodo per l'attuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione venatoria.

2. In caso di inadempienza e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, si avvale del potere sostitutivo.

2 >

Art. 4

(Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.)

1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
2. Nella predisposizione del bilancio annuale ^{3-><-3} vengono iscritti stanziamenti sul "fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata", tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti ^{4+>} e le modalità ^{<+4} che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate). ^{<2}

Art. 5.
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

⁼¹ Sostituito dall' [art. 13 della l.r. 9/2007.](#)

² Articolo sostituito dall' [art. 13 della l.r. 9/2007.](#)

⁻³ Abrogato dall' [art. 10 della l.r. 22/2007.](#)

⁺⁴ Aggiunto dall' [art. 10 della l.r. 22/2007.](#)